

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2020/2022 E PIANO ANNUALE DELLE ASSUNZIONI 2020.

PREMESSE

§§§§§§§§§§

Premesso che:

- l'art. 89 comma 5 del T.U. approvato con D. Lgs. n. 267/00 dispone: *“Gli enti locali, nel rispetto dei principi fissati dal presente testo unico, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche nonché all’organizzazione e gestione del personale nell’ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti. Restano salve le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari”*;

- l'art. 91 del T.U.E.L. sull’ordinamento degli Enti Locali, stabilisce che nell’ambito dell’Ente Locale, ai fini di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse *“gli organi di vertice delle Amministrazioni Locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, comprensivo delle unità di cui alla Legge 12.3.1999 n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale così come previsto dal comma 1 e 20 bis e seguenti dell’art. 39 della Legge 449/1997”*

- l’articolo 19, comma 8 della Legge 448/2001 prevede che a decorre dall’anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali, accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all’articolo 39 delle Legge 27.12.1997, n. 449 e successive modificazione e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;

- l’articolo 6 del D. Lgs. 165/01, come sostituito dall’art. 4 del D. Lgs. 75/2017 prevede:

2. Allo scopo di ottimizzare l’impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell’articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l’articolo 33. Nell’ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l’ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all’articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all’attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all’articolo 6-ter, nell’ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall’articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente”

- l’articolo 14, comma 7, della legge n. 122/2010 che, modificando l’articolo 1, comma 557, della legge n. 296 del 27.12.2006, prevede l’assicurazione, da parte degli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno, della riduzione della spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’Irap, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale, con azioni da modulare nell’ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento mediante la razionalizzazione e lo snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l’obiettivo di ridurre l’incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici ed il contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali. Dato atto che l’articolo 16 del D.L. 113/2016 ha abrogato l’obbligo di riduzione dell’incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile originariamente previsto dall’art. 1 comma 557 della Legge 296/2007.

- l'articolo 1 comma 557-ter Legge 296/16 prevede il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipologia contrattuale per gli enti che non abbiano rispettato i vincoli del patto di stabilità nell'esercizio precedente (art. 76, comma 4 Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133);

- la legge n. 114/2014, di conversione del decreto legge 90/2014, introduce il comma 557 quater legge 296/2006, secondo cui ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Pertanto la spesa del personale deve essere stata per gli enti che erano assoggettati al patto di stabilità nell'ultimo anno inferiore a quella media del triennio 2011/2013;

- la deliberazione n. 28/2015 della Corte dei Conti - Sezione Autonomie ha indicato come "dinamico" il triennio precedente, ovvero scorrevole rispetto all'esercizio di competenza;

- la deliberazione della Sezione autonomie della Corte dei Conti n. 27/2014 ha dettato istruzioni sul calcolo dei risparmi derivanti da cessazioni che non sono stati utilizzati per finanziare nuove assunzioni nel triennio precedente;

- la deliberazione della Sezione autonomie della Corte dei Conti n. 25/2017 sulle modalità di calcolo dei risparmi derivanti dalle cessazioni del personale negli anni precedenti;

- l'art. 1 comma 557 bis della Legge 296/2006 e successive modifiche e integrazioni, che a sua volta, recita: "ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente";

- Le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche" (DM 8 maggio 2018 pubblicato in G.U. n. 173 del 27/7/2018) secondo le quali gli enti predispongono la pianificazione dei fabbisogni di personale di cui all'art. 6-ter del D.Lgs. 165/2001 stabiliscono che occorre adeguare gli strumenti di programmazione delle risorse umane ai nuovi indirizzi legislativi, finalizzati anche al superamento della dotazione organica quale strumento statico di organizzazione;

- l'art. 3 comma 5 del D.L. 94/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014, e s.m.i., il quale prevede che a partire dall'anno 2019 è possibile procedere ad assunzioni a tempo indeterminato in misura corrispondente ad una spesa pari al 100% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, essendo venuto meno il regime limitativo previsto sulle cessazioni degli anni 2016 e 2017, che prevede quanto segue:

- cessazioni intervenute nel 2016 e 2017: 75% per gli enti superiori a 1.000 abitanti con un rapporto dipendenti/popolazione inferiore a quelli previsti per gli enti in dissesto (cfr. Decreto Ministero dell'Interno del 24 luglio 2014);
- cessazioni intervenute nell'anno 2018: 100% della spesa del personale cessato ;
- a decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al trienni precedente.

Dato atto che l'art. 16 del Decreto n. 113/2016, abroga il rapporto tra spese di personale e spese correnti di cui all'art. 1, comma 557 della finanziaria del 2006;

Visto il Decreto Ministro dell'Interno 10 aprile 2017 *Individuazione dei rapporti medi dipendenti-popolazione validi per gli enti in condizioni di dissesto, per il triennio 2017-2019 che prevede per i Comuni con fascia demografica da 5.000 a 9.999 abitanti un rapporto medio dipendenti-popolazione di 1/159;*

Visto l'articolo 33 del D. Lgs. 165/01 nel testo modificato dall'ultimo articolo 16 della legge n. 183/2011 (legge di stabilità 2012) con cui si dispone che tutte le amministrazioni pubbliche effettuano la ricognizione annuale delle condizioni di soprannumero e di eccedenza del personale;

Preso atto che è stata effettuata presso ciascuna struttura organizzativa la ricognizione di cui al sopra richiamato art. 33 del D. Lgs 165/2001 e che non risultano, in relazione alle esigenze funzionali eccedenze di personale o soprannumero nelle varie categorie e profili, che rendano necessaria l'attivazione delle procedure di mobilità o di collocamento in disponibilità di personale;

Evidenziato che le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche" (DM 8 maggio 2018 pubblicato in G.U. n. 173 del 27/7/2018) affermano come necessaria la modifica del piano solo a fronte di situazioni nuove e non prevedibili adeguatamente motivate;

Preso atto delle linee di indirizzo dell'Amministrazione eletta approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 30.07.2019;

Atteso che l'art. 3 comma 5 del D.L. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014 e s.m.i. prevede che a partire dall'anno 2019 è possibile procedere ad assunzioni a tempo indeterminato in misura corrispondente ad una spesa pari al 100% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente;

Ravvisata la necessità di procedere alla programmazione del fabbisogno di personale per l'anno 2020 per garantire l'erogazione dei servizi senza soluzione di continuità e non aggravare ulteriormente la costante diminuzione del personale dipendente;

Preso atto che, ai fini del rispetto della vigente normativa e per la definizione dell'atto di programmazione per il triennio 2020/2022:

1. la spesa di personale, calcolata ai sensi dell'art. 1 comma 557, della legge n. 296/2006 prevista per l'anno 2018, rispetta il limite della spesa media di personale sostenuta nel triennio 2011/2013, come da allegato A) alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. è stato rispettato il pareggio di bilancio nell'anno 2018
3. l'Ente rispetta il vincolo generale della spesa di personale, cioè l'obbligo di riduzione della spesa complessiva di personale al di sotto della spesa media del triennio 2011-2013_ ai sensi dell'articolo 1 co. 557 della L. 296/06
4. alla data odierna, viene rispettato il rapporto numerico assunzionale di cui all'art. 3, lett. B), comma 2 della Legge n. 68/1999

Dato atto, altresì, che:

- il personale in servizio al 31.12.2018 risultava essere di n. 43 dipendenti a tempo indeterminato;
- la popolazione del Comune di Arcisate al 31 dicembre 2018 risulta essere pari a n. 10.061 abitanti
- il Comune di Arcisate rispetta il rapporto medio dipendenti popolazione stabilito dal Decreto del Ministero degli Interni del 10 aprile 2017 (da 5.000 a 9.999 abitanti 1/159)
- non vi sono in corso contratti di lavoro subordinato per i quali si rende possibile la stabilizzazione prevista dalla Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 3/2017;

Considerato che:

- ai sensi dell'articolo 9, comma 1-*quinquies* del D.L. il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio preventivo 2019 con deliberazione n. 8 del 29.03.2019, il Piano Esecutivo di gestione – P.E.G. 2019/2021 con deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 4.04.2019 e il conto consuntivo 2018 con allegato il conto economico e lo stato patrimoniale con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 17.05.2019;
- l'Ente ha trasmesso alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche i dati richiesti ai sensi dell'articolo 9, cp.,a 1-*quinquies* del D.L. n. 113/2016;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 30.09.2019 è stato approvato il bilancio consolidate del gruppo COMUNE DI ARCISATE;
- il Piano della Performance del triennio 2019/2021 è stato adottato con provvedimento n. 48 del 29.03.2019;
- ha adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 106 del 12.07.2019 il piano di azioni positive tendente ad assicurare la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne di cui all'articolo 48 del D. LGS. N. 198/2006 e che, pertanto, tale approvazione è intervenuta nell'arco dell'ultimo triennio;

Dato atto che:

- il Consiglio Comunale, con verbale di deliberazione n. 16 del 22 giugno 2016, approvava la trasformazione della Società Farmacia Arcisate srl in Azienda Speciale "A. Parmiani" e affidava alla stessa i servizi socio educativi, socio sanitari, culturali, ricreativi sportivi e del tempo libero;
- con deliberazione consiliare n. 28 del 30 luglio 2016 è stato modificato il Documento Unico di Programmazione prevedendo a seguito del trasferimento dei servizi all'Azienda Speciale ai sensi del D. Lgs. 165/01 il trasferimento di due unità di personale: n. 1 Assistente Amministrativo Categoria Prof.le C posizione economica C1 e di N. 1 operatore autista scuolabus categoria prof. B3 – posizione economica B6 con decorrenza 1° ottobre 2016 e senza soluzione di continuità;
- con deliberazione consiliare n. 30 del 30 luglio 2016 ad oggetto: "Revoca all'Istituzione A. Parmiani dei servizi educativi, servizi attinenti allo sport, servizi culturali e contestuale assegnazione all'azienda Speciale "A. Parmiani" è stato approvato lo schema di contratto per l'affidamento di tali servizi all'Azienda Speciale normando le modalità di svolgimento del servizio e che all'articolo 7.4 prevedere espressamente che "nel caso di cessazione dell'azienda per qualsiasi motivo e riassunzione in capo al Comune dei servizi educativi, servizi attinenti allo sport, servizi culturali, manifestazioni culturali e servizi socio assistenziali, il personale già assunto dal Comune mediante pubblico concorso e trasferito all'Azienda, rientrerà nell'organico comunale" ivi compresa in particolare, quella di esternalizzazione da parte del Comune verso soggetti terzi dei servizi direttamente affidati all'Azienda Speciale;
- in data 28 settembre 2016 presso la Sede Comunale è stato sottoscritto verbale di conciliazione individuale sindacale con i due dipendenti trasferiti all'Azienda Speciale "A. Parmiani" prevedendo al punto 6) dello stesso che: "*il Comune, qualora decida, nel futuro, di riprendere in gestione diretta il servizio oggetto di trasferimento, si obbliga sin da ora al riassorbimento dei soli lavoratori assunti in forza del presente verbale di accordo...*"
- ad oggi con riferimento al personale trasferito all'Azienda Speciale con decorrenza 1° ottobre 2016 risulta in servizio unicamente n. 1 Assistente Amministrativo Categoria Professionale C Posizione Economica C1 stante il collocamento a riposo dell'operatore autista scuolabus Categoria Professionale B3 Posizione Economica B6;

Atteso che in relazione alle assunzioni a tempo determinato e al suddetto limite di spesa con riferimento all'anno 2019, risulta essere in servizio n. 1 unità inquadrata nella Categoria Professionale B1 con qualifica di Operatore Servizi di Supporto a tempo pieno (36 ore settimanali) a tempo determinato presso il Settore Manutenzione con contratto avente decorrenza 1° febbraio 2019 e scadenza 31 dicembre 2019;

Dato atto che, ai sensi del comma 5-*sexies* della L. 114/2014 introdotto dall'articolo 14-bis comma 1, lett. B) del D.L. 4/2019 è possibile, per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, al fine della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, computare sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazione che producono il relativo turn-over;

Atteso che in relazione alle esigenze necessarie a garantire la continuità dei servizi in capo al Settore Manutenzione Patrimonio Comunale, stante la presenza di una sola unità a tempo indeterminato allo stesso assegnata, è in corso procedura concorsuale volta all'assunzione di n. 1 unità a tempo pieno e indeterminato con qualifica di Operatore Servizi di Supporto con mansione di "operaio specializzato", Categoria Professionale B3;

Atteso che n. 1 dipendente inquadrata nella Categoria Professionale C assegnata al Settore Segreteria dal 1.11.2019 è stata trasferita nell'organico del Comune di Bisuschio mediante mobilità esterna, ex art. 30, D. Lgs. n. 165/01 e che la procedura, immediatamente attivata per la copertura del posto resosi vacante, è tuttora in corso di svolgimento con conclusione dell'iter prevista nei primi mesi dell'anno 2020;

Evidenziato che nel precedente fabbisogno era stata prevista la sostituzione di una dipendente, cat. C, presso l'Ufficio Anagrafe, Settore Affari Generali, cessata dal servizio in data 30 novembre 2018 per trasferimento mediante mobilità esterna ex art. 30, D. Lgs. n. 165/01 e che la procedura volta alla copertura del posto resosi vacante è tuttora in corso in quanto le procedure di mobilità ex art. 30 D. Lgs. 165/01 hanno avuto sinora esito negativo;

Atteso che in data 6.05.2020 cesserà per collocamento a riposo per sopraggiunti limiti d'età n. 1 Assistente Servizi Operativi Categoria C in servizio presso il Settore Affari Generali come da comunicazione prodotta dalla dipendente in data 15.11.2019 (acquisita al protocollo Comunale al n. 9782) agli atti dell'Ufficio Personale e che sarà pertanto necessario procedere all'attivazione delle procedure necessarie al reperimento di una nuova risorsa;

Ribadita la necessità, già esplicitata con la propria precedente deliberazione n. 123 del 30.09.2019 di rettifica Piano triennale del fabbisogno del personale 2019/2021 e piano annuale assunzioni 2019, di assumere n. 1 unità con qualifica di Assistente Servizi Socio Culturali a tempo parziale presso il Settore alla Persona – Servizio Asilo Nido in relazione all'aumento delle iscrizioni presso l'Asilo Nido Comunale "Raggio di Sole" registrato in particolare negli ultimi anni;

Dato atto che:

- si prevede, pertanto, l'assunzione di detta figura a tempo determinato per numero mesi sei (6), eventualmente rinnovabili, con decorrenza presunta dal 1° marzo 2020 con contratto a tempo parziale per n. 23 ore settimanali e non, come previsto nella precedente deliberazione di Giunta Comunale n. 123/2019, per n. 18 ore settimanali, a seguito di confronto tra il Segretario Generale Dott. Donato Salvatore Marengo e il Responsabile del Settore Servizi alla Persona i quali hanno valutato opportuno implementare le ore contrattuali di lavoro della figura da assumere, al fine di garantire da parte della stessa l'assistenza educativa a n. 1 sezione di bambini, con conseguente beneficio per l'attività organizzativa dell'Asilo Nido in termini di alternanza tra il personale ad esso assegnato e mantenimento degli standard gestionali come previsti dalla vigente normativa regionale;

- che tale assunzione consentirà di garantire il mantenimento di alti standard qualitativi del Servizio e di poter procedere, nel contempo, ad un monitoraggio a lungo termine del trend delle iscrizioni presso l'asilo nido Comunale "Raggio di sole";

- detta assunzione a tempo determinato avverrà nel rispetto del limite di spesa di cui all'art. 9 co. 28 del D.L. 78/2010 per l'anno 2020 che risulta essere pari ad € **28.365,80.=** (allegato C);

Richiamata la necessità, già esplicitata nella precedente deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 30.09.2019, di procedere alla revisione della macro struttura dell'Ente con la previsione di accorpate il Settore Finanziario ed il Settore Tributi in un unico Settore denominato Settore Finanziario-Risorse Economiche avente un unico Responsabile;

Ribadita la necessità sempre prevista nella deliberazione N. 123/2019, conseguente alla revisione dell'assetto organizzativo come sopra indicato di procedere all'assunzione di n. 1 categoria D a supporto del costituendo Settore Finanziario-Risorse Economiche senza preventivo esperimento procedura di mobilità ex art. 30 D. Lgs. 165/2001 non più obbligatoria ai sensi delle L. 56/2019;

Dato atto che è tuttora in corso la revisione della macro struttura dell'Ente e tale adempimento risulta propedeutico all'avvio della procedura concorsuale finalizzata alla copertura di n. 1 posto categoria professionale D da prevedersi, pertanto, nei primi mesi dell'anno 2020;

Atteso, altresì, che la spesa di personale, calcolata ai sensi dell'art. 1 comma 557, della legge n. 296/2006 prevista per l'anno 2019, rispetta il limite della spesa media di personale sostenuta nel triennio 2011/2013 pari a complessivi € 1.571.168,38.=, come da **allegato A**) alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Dato atto che il D.L. 4/2019 convertito in L. 26 del 28.03.2019 all'articolo 14-bis comma 1 lett. a) ha modificato l'articolo 3, co. 5 del D.L. n. 90/2014, convertito in L. 114/2014, stabilendo il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile e l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente;

Atteso che la capacità assunzionale per l'anno 2020 alle luce delle intervenute modifiche normative risulta essere pari a € 51.782,25.= (**allegato B**);

Dato atto che il totale della spesa sostenuta nell'anno 2009 per il personale con contratto a tempo determinato è stato di € 28.365,80.= e che tale importo determina quindi il limite massimo per tale tipologia assunzionale per il 2020, come da **allegato C**);

§§§§§§

In relazione, pertanto, alle attuali esigenze sopra rappresentate, di copertura posti in dotazione per cessazione di personale e per nuove assunzioni il fabbisogno di personale per il triennio 2020/2022, e il piano delle assunzioni anno 2020, risultano essere:

anno 2020
TEMPO INDETERMINATO : 1) avvio procedura finalizzata alla copertura di n. 1 unità con qualifica di Funzionario Servizi Amministrativo/Contabile Categoria Professionale D a tempo pieno e indeterminato presso il <i>costituendo</i> Settore Finanziario-Risorse Economiche mediante concorso pubblico senza preventivo espletamento procedura ex art. 30 D.Lgs. 165/2001 non più obbligatoria ai sensi della L. 56/2019 2) conclusione iter procedurale concorso pubblico per la copertura di n. 1 unità con qualifica di Operatore Servizi di Supporto Categoria Professionale B3 a tempo pieno e indeterminato presso il Settore Manutenzione 3) conclusione iter procedurale finalizzato alla copertura di n. 2 unità con qualifica di Assistente ai Servizi Operativi presso il Settore Affari Generali Categoria Professionale C tempo pieno e indeterminato mediante l'istituto della mobilità

<p>4) copertura n. 1 posto Assistente ai Servizi Operativi Categoria Professionale C a tempo pieno (36 ore settimanali) presso il Settore Affari Generali.</p> <p><i>L'Amministrazione si riserva di modificare il presente piano del fabbisogno, previa verifica degli effettivi fabbisogni, delle disponibilità finanziarie e delle possibilità di nuove assunzioni compatibilmente alla normativa di riferimento.</i></p>
<p>TEMPO DETERMINATO: copertura di n. 1 unità con qualifica di Assistente Servizi Socio Culturali presso il Settore alla Persona Servizio Asilo Nido – Categoria Professionale C a tempo determinato, tempo parziale 23 ore settimanali per mesi sei (6), eventualmente rinnovabili, con presunta formalizzazione dal 1° marzo 2020</p>
<u>anno 2021</u>
<p>TEMPO INDETERMINATO: nessuna assunzione, salvo cessazioni. <i>L'Amministrazione si riserva di modificare il piano del fabbisogno, previa verifica degli effettivi fabbisogni, delle disponibilità finanziarie e delle possibilità di nuove assunzioni compatibilmente alla normativa di riferimento.</i></p>
<p>TEMPO DETERMINATO: nessuna nuova assunzione Altre eventuali assunzioni necessarie a garantire la continuità dei servizi essenziali ovvero per far fronte ad esigenze di forza maggiore, per supplire a cessazioni dal servizio al momento non prevedibili, per sostituire personale assente per lunghi periodi a causa di malattie, gravidanza ecc. nel rispetto delle norme sul contenimento della spesa del personale, in premessa richiamate mediante le procedure previste in materia di reclutamento di personale.</p>
<u>anno 2022</u>
<p>TEMPO INDETERMINATO: nessuna nuova assunzione, salvo cessazioni. <i>L'Amministrazione si riserva di modificare il piano del fabbisogno, previa verifica degli effettivi fabbisogni, delle disponibilità finanziarie e delle possibilità di nuove assunzioni compatibilmente alla normativa di riferimento.</i></p>
<p>TEMPO DETERMINATO: nessuna nuova assunzione, salvo cessazioni Altre eventuali assunzioni necessarie a garantire la continuità dei servizi essenziali ovvero per far fronte ad esigenze di forza maggiore, per supplire a cessazioni dal servizio al momento non prevedibili, per sostituire personale assente per lunghi periodi a causa di malattie, gravidanza ecc. nel rispetto delle norme sul contenimento della spesa del personale, in premessa richiamate mediante le procedure previste in materia di reclutamento di personale.</p>

Dato atto l'espletamento delle assunzioni di cui sopra rispetta le seguenti condizioni di legge:

- la spesa di personale, calcolata ai sensi dell'art. 1 comma 557, della legge n. 296/2006 prevista per l'anno 2019, rispetta il limite della spesa media di personale sostenuta nel triennio 2011/2013 pari a complessivi € 1.571.168,38.=, come da **allegato A)** alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- nel quinquennio precedente è presente una capacità assunzionale inutilizzata pari a € **51.782,25.=** come da **allegato B)**;
- il totale della spesa sostenuta nell'anno 2009 per il personale con contratto a tempo determinato è stato di € 28.365,80.= e determina quindi il limite massimo per il 2020 come da **allegato C)**;

- la dotazione organica, ai sensi delle previsioni di cui al nuovo testo dell'articolo 6 del D. Lgs. n. 165/2001 e delle modifiche apportate dal presente provvedimento, risulta essere la seguente:

Categoria	Posti coperti	Posti vacanti
-----------	---------------	---------------

Professionale	Tempo pieno	Tempo parziale	Tempo pieno	Tempo parziale
D	8	1	1*	
C	23	4	3**	
B1	5	1		
B3	0	0	1***	
Totale	36	6	5	0

Legenda:

* n. 1 posto presso il costituendo Settore Finanziario–Risorse Economiche da ricoprire nell'anno 2020 mediante selezione pubblica per titoli ed esami senza preventivo esperimento procedura di mobilità ex art. 30 D. Lgs. 165/2001 non più obbligatoria ai sensi delle L. 56/2019;

** n. 3 posti a tempo pieno ed indeterminato presso Settore Affari Generali da ricoprire mediante procedura di mobilità ex art. 30 D. Lgs. 165/2001 ovvero, in caso di esito negativo, nelle forme ammesse dalla attuale normativa in materia di assunzioni;

*** formalizzazione nell'anno 2020 assunzione a tempo pieno ed indeterminato n. 1 unità con qualifica di Operatore Servizi di Supporto Categoria Professionale B3 presso il Settore Manutenzione

- di procedere alla pubblicazione del PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2020/2022 E PIANO DELLE ASSUNZIONI ANNO 2020 – anche per estratto dal DUP - sul sito istituzionale - amministrazione trasparente – ai sensi dell'art. 16 del d. Lgs. 33/2013.

